

## LE UNIONI CIVILI

### Informazioni generali

Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

- . Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare:

a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;

b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.

*(scarica modello allegato "Dichiarazione")*

L'ufficiale di stato civile, verificati i presupposti di legge, redige processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a se' in una data, indicata dalle parti, successiva al termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.

Se una delle parti, per infermita' o altro comprovato impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta , ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.

### Costituzione dell'Unione civile

Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove e' stata presentata la richiesta, **la dichiarazione di voler costituire un'unione civile.**

Nella dichiarazione le parti confermano l'assenza di cause impeditive.

L'ufficiale, redige l'atto, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta.

Nella dichiarazione di costituzione dell'unione civile, **le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale** della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia.

Nella dichiarazione le **parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione** e la parte può decidere di

anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'unione civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato.

La legge consente inoltre che si possa costituire una unione a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi. In tal caso, i coniugi possono rendere personalmente apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile del comune in cui fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Affinchè i cittadini interessati possano da subito invocare la tutela dei diritti loro riconosciuti ed essere allo stesso tempo chiamati al rispetto dei correlati doveri, la legge disciplina la certificazione dell'unione civile mediante apposita attestazione.

Per quanto attiene alle ipotesi di scioglimento, la legge prevede che l'unione si scioglia quando le parti, o anche una sola di esse, abbiano manifestato la volontà di sciogliere il vincolo davanti all'ufficiale dello stato civile.

**Per i cittadini stranieri:** Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia una unione civile, deve presentare in uno alla richiesta, una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. Gli atti di matrimonio o di unione civile contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, sono trasmessi dall'autorità consolare all'ufficiale di stato civile.

Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza dei richiedenti non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso, l'autorità consolare dovrà comunque attestare la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

### **La dichiarazione può essere inoltrata.**

– **allo sportello previo appuntamento da fissare *telefonticamente* (tel. 095 7051230)**

**Dove rivolgersi:**

*Servizi Demografici- Ufficio Stato Civile*

*Indirizzo- Palazzo Municipale- Piazza Municipio*

*e mail: [anagrafe.belpasso@gmail.com](mailto:anagrafe.belpasso@gmail.com)*

*pec: [protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it](mailto:protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it)*

*tel. 095 7051230*

**Modelli Allegati**

- Istanza/dichiarazione costituzione unione civile

*Quadro Normativo di Riferimento:*

- *Legge 20 maggio 2016 n. 76 -Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*
- *Ministero dell'Interno, Circolare n. 7 del 1° giugno 2016 avente per oggetto " Legge 20 maggio 2016, n. 76 ("regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"). Art. 1, commi 36-65. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto."*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76";*
- *Ministero dell'Interno, Decreto 28 luglio 2016 "Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso"*